



Consiglio Regionale della Campania

Mozione: Azione di risarcimento del danno ambientale conseguente al disastro ambientale accertato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale, del 23/4/2015, n. 680/15, passata in giudicato in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, n. 58023 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 309 D.Lgs. 152/06

Premesso che :

L'art. 309 del D.Lgs. 152/06 prevede espressamente che gli enti locali che sono o che potrebbero essere colpiti dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del decreto, possono presentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - denunce e osservazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del citato decreto, prescrivendo che il Ministro è tenuto a valutarle e ad informare i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti.

In materia di risarcimento del danno ambientale, ai sensi della direttiva europea 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla *"Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale"*, è stabilito il principio «chi inquina paga». Ciò significa che una società che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

Il risarcimento del danno ambientale ha prioritariamente natura ripristinatoria e, pertanto, ai sensi dell'art. 311 del D.Lgs. 152/06, deve essere imposto il ripristino o la riparazione dello stato dell'ambiente a spese dei responsabili; solo in via subordinata, ed in caso di impossibilità del ripristino dell'ambiente, il risarcimento per equivalente pecuniario.

Considerato che :

La Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale, con sentenza del 23.4.2015, n. 680/15, definiva il giudizio RG APP n. 2521/2014 e, in riforma della sentenza reg. sent. n. 6100/2013 del 29/03/2013 del Tribunale di Napoli dichiarava: Pellini Giovanni, Pellini Salvatore e Pellini Cuono, tra l'altro, responsabili del delitto di disastro di cui all'art. 434,

comma 2, c.p.p. e subordinava la restituzione di quanto in sequestro alla preventiva bonifica.

Nella sentenza è riportato il capo di imputazione secondo il quale i condannati commettevano, sul territorio campano, in alcuni siti dei Comuni di Bacoli, Giugliano, Qualiano Villaricca, Acerra, Caivano ed altri luoghi, una serie di azioni dirette a cagionare un vero e proprio disastro ambientale, in diverse aree non autorizzate, terreni a destinazione agricola ovvero nei Regi Lagni.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione I penale, con sentenza n. 58023/2017, confermava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, respingendo tutti i ricorsi dei condannati.

In seguito ad una recentissima sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione - di cui si è appreso solo a mezzo stampa negli ultimi giorni - è stato annullato un sequestro di prevenzione a loro carico per un valore di circa 222 milioni di euro.

Preso atto che :

Nel suddetto processo penale la costituzione di parte civile di alcuni Enti territoriali non veniva ammessa in quanto, ai sensi della parte VI del T.U. Ambientale, approvato con D. Lgs. 152/06, la legittimazione ad esercitare l'azione di danno pubblico ambientale spetta esclusivamente allo Stato.

Il Ministero dell'Ambiente esercitava tale azione mediante costituzione di parte civile nel processo penale.

Con nota del 22.1.2018, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, nella persona del Direttore Generale, dott. Francesco La Camera, indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con riferimento espresso alla sentenza di condanna resa dalla Corte d'Appello Penale di Napoli nei confronti dei germani Pellini, chiedeva espressamente, qualora non vi avesse ancora provveduto : "di avviare l'azione risarcitoria in sede civile".

Medesima sollecitazione veniva trasmessa dal Ministero dell'Ambiente all'Avvocatura distrettuale di Napoli, con nota senza data, a firma del Direttore Generale dott. Giuseppe Lo Presti; questa volta si faceva espresso richiamo altresì ad una quantificazione provvisoria del danno ambientale redatta da ISPRA "nella propria relazione CRE-DAN N. 4/2017 del luglio 2017 ed al fatto che con sentenza n. 8361/2019 il Tribunale civile di Napoli aveva già pronunciato una "significativa condanna nei confronti dei responsabili del danno ambientale" a seguito di giudizio avviato, sempre dall'Avvocatura, in altro complesso contenzioso civile.

A tutt'oggi, tuttavia, non risulta che l'Avvocatura distrettuale di Napoli, seppur compulsata dal Ministero competente, abbia avviato alcuna azione in via amministrativa o civile per la quantificazione e la liquidazione del danno ambientale.

Ritenuto che :

La Regione Campania, quale Ente esponentiale della popolazione e del territorio su cui sono avvenuti i gravi fatti illeciti causativi di danno ambientale è ente territoriale interessato a chiedere all'autorità competente di intervenire ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2004/35 CE e dell'art. 309 del D.Lgs. 152/06;

La Regione Campania, inoltre, risulta fortemente interessata dalle azioni criminose commesse e definitivamente accertate nella sentenza sopra citata, perché il disastro ambientale a quanto è dato leggere nelle motivazioni della sentenza (pag. 53) è stato prodotto da condotte connotate da una portata dannosa potenzialmente incalcolabile (si è scritto di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi illecitamente smaltiti sul territorio campano).

I soggetti richiedenti (interessati a chiedere all'autorità competente di intervenire ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2004/35 CE e dell'art. 309 del D.Lgs. 152/06), nel caso di accertata e protratta inerzia, possono anche agire innanzi al Tribunale Amministrativo regionale avverso i provvedimenti adottati in violazione della parte VI o avverso il silenzio inadempienza del Ministero e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

Lo Stato, alla luce degli ultimi risvolti della vicenda Pellini, come sopra citati, ovvero l'annullamento del provvedimento di confisca dei beni per € 220.000.000, dovrebbe anche immediatamente agire per ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., un urgente sequestro conservativo dell'ingentissimo patrimonio dei germani Pellini, di recente svincolato, al fine di non disperdere le garanzie per il risarcimento del danno ambientale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 309 D.Lgs. 152/06, per il tramite del Prefetto di Napoli, si chiede al Ministro dell'Ambiente :

- ove non fosse ancora avvenuto, di avviare, con urgenza, senza ulteriore ritardo, ogni azione in via civile e/o amministrativa per rendere effettivo il risarcimento, prioritariamente in forma specifica, del danno conseguente al disastro ambientale accertato con sentenza della Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale, del 23/4/2015, n. 680/15, passata in giudicato a seguito della sentenza resa dalla Corte Suprema di Cassazione, I sezione penale, n. 58023 del 29/12/2017;
- si richiede di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Europea quale denuncia di possibile infrazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla *"Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale"*.

Napoli li 11 aprile 2024

La Consigliera Regionale
Vittoria Lettieri
